

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II  
n. 10

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

*(Articolo 22: modifica della denominazione della  
XII Commissione permanente)*

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LENZI, LIVIA TURCO, ARGENTIN, BINETTI, BOSSA, BUCCHINO,  
BURTONE, CALGARO, D'INCECCO, FARINA COSCIONI, GRASSI,  
MIOTTO, MOSELLA, MURER, PEDOTO, SBROLLINI**

*Presentata alla Presidenza della Camera il 9 febbraio 2009*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di modifica all'articolo 22, comma 1, del Regolamento della Camera si intende finalmente dare una denominazione più puntuale, completa e aggiornata alla XII Commissione permanente. Tale Commissione, infatti, non si occupa solo ed esclusivamente di tutto ciò che possa riguardare le politiche sociali ma anche e sempre di più, in virtù anche della modifica del Titolo V della parte II della Costituzione, del ruolo di raccordo

e del rapporto tra Regioni e Stato, di tutto ciò che riguarda le tematiche della salute. Inoltre, tale cambio di denominazione rispecchia quelli che sono, in parte, compiti propri del Ministero di riferimento, attualmente denominato Ministero del lavoro, salute e politiche sociali. Basti infine ricordare che anche al Senato della Repubblica esistono ben due Commissioni permanenti distinte, una denominata « Igiene e sanità », l'altra « Lavoro, previdenza sociale ».

## TESTO DEL REGOLAMENTO

—  
ART. 22.

1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

- I - Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;
- II - Giustizia;
- III - Affari esteri e comunitari;
- IV - Difesa;
- V - Bilancio, tesoro e programmazione;
- VI - Finanze;
- VII - Cultura, scienza e istruzione;
- VIII - Ambiente, territorio e lavori pubblici;
- IX - Trasporti, poste e telecomunicazioni;
- X - Attività produttive, commercio e turismo;
- XI - Lavoro pubblico e privato;
- XII - Affari sociali;
- XIII - Agricoltura;
- XIV - Politiche dell'Unione europea.

## MODIFICA PROPOSTA

—  
ART. 22.

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenze sui seguenti oggetti:

- I - Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;
- II - Giustizia;
- III - Affari esteri e comunitari;
- IV - Difesa;
- V - Bilancio, tesoro e programmazione;
- VI - Finanze;
- VII - Cultura, scienza e istruzione;
- VIII - Ambiente, territorio e lavori pubblici;
- IX - Trasporti, poste e telecomunicazioni;
- X - Attività produttive, commercio e turismo;
- XI - Lavoro pubblico e privato;
- XII - **Salute e politiche sociali;**
- XIII - Agricoltura;
- XIV - Politiche dell'Unione europea.